

Poteri ed obblighi del giudice ordinario - nei confronti della p.a. - disapplicazione di atti amministrativi

Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Atti amministrativi posti a fondamento della sanzione - Disapplicazione - Ammissibilità - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 27175 del 10/10/2025 (Rv. 676272 - 01) Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).